

Atto costitutivo di Fondazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove. Il giorno di giovedì quattro del mese di luglio

(4 luglio 2019)

in Milano (MI), via S. Maria Fulcorina n. 2,

avanti a me, dottor Angelo Busani, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano,

è presente la Signora:

1.a) DAMI ELISABETTA MARIA, nata a Milano (MI) il giorno 7 novembre 1958, domiciliata a Milano (MI), via S. Martino n. 5, codice fiscale DMA LBT 58S47 F205X; comparente della cui identità personale io notaio sono certo, la quale, con il presente atto, dichiara quanto segue.

Articolo 1) Costituzione della Fondazione

1.1. La signora Dami Elisabetta Maria (di seguito, la "Fondatrice") costituisce la fondazione denominata "Geronimo Stilton Fondazione", anche conosciuta come "Geronimo Stilton Foundation", "GS Foundation", "GS Fondazione" (in breve "GSF") (di seguito, la "Fondazione").

1.2. La Fondazione è disciplinata dalle norme seguenti e da quelle dello statuto, che si allega al presente atto con lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente (di seguito, lo "Statuto").

Articolo 2) Scopo e attività della Fondazione

2.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue, sul territorio nazionale e all'estero, finalità civiche, educative, culturali, solidaristiche e di utilità sociale a favore dell'infanzia, dell'ambiente e delle categorie sociali svantaggiate, ivi incluse finalità di volontariato, beneficenza e tutela dei diritti umani, con particolare riferimento ai diritti dei minori.

2.2. Al fine di perseguire il suo scopo, la Fondazione può svolgere le seguenti attività:

- a) sviluppo, finanziamento, esecuzione di programmi, progetti, studi e ricerche scientifiche nell'ambito dello scopo della Fondazione;
- b) stipula di ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- c) amministrazione e gestione di beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti a qualsiasi titolo;
- d) partecipazione ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o connessi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituzione ovvero partecipazione anche in veste totalitaria a società di capitali o di persone che svolgano attività funzionali al perseguimento degli scopi statuari;
- f) promozione e organizzazione di eventi, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo anche alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- g) stipula di convenzioni per l'affidamento a terzi di parte dell'attività e istituzione ed erogazione di premi e borse di studio;



STUDIO NOTARILE ASSOCIATO  
BUSANI - RIDELLA - MANNELLA  
STELLATELLI - CAMPANILE

*Providing Best Solutions*

*in a framework of Legal Certainty*

20123 MILANO, VIA S. MARIA FULCORINA N. 2

T. +39 02 36.53.75.85 - F. +39 02 36.53.75.86

20900 MONZA, VIA ITALIA N. 28

T. +39 039 916.64.42

www.notaio-busani.it - info@notaio-busani.it

**Registrazione**

Agenzia delle Entrate

di MILANO 1

in data 08/07/2019

al n. 8070 serie 1T

con € 200,00



h) raccolta di fondi da destinarsi alla realizzazione degli scopi statuari;-----  
i) ogni altra attività di interesse generale compatibile con quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).-----

2.3. La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche commerciale e di prestazione di servizi, che direttamente od indirettamente il Consiglio di amministrazione riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati.-----

2.4. La Fondazione potrà avvalersi, nel corso della propria attività, di sedi secondarie, uffici distaccati e sedi di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.-----

#### Articolo 3) Sede-----

3.1. La Fondazione ha sede in Bologna (BO), Galleria Falcone Borsellino n. 2.-----

#### Articolo 4) Patrimonio - Conferimenti iniziali-----

4.1. Il patrimonio della Fondazione è disciplinato dalle norme contenute all'articolo 4 (quattro) dello Statuto.-----

4.2. La Fondatrice dichiara che l'iniziale patrimonio della Fondazione ammonta a euro 100.000 (centomila), che viene assegnato alla Fondazione mediante versamento in denaro eseguito dalla stessa Fondatrice, con un assegno circolare emesso da "Credito Valtellinese s.p.a." in data 4 luglio 2019 con il n. 0986226883-05 dell'importo di euro 100.000 (centomila).-----

#### Articolo 5) Consiglio di Amministrazione e altri organi della Fondazione-----

5.1. Il Consiglio di Amministrazione è disciplinato dalle norme contenute negli articoli 9 (nove) e seguenti dello Statuto.-----

5.2. La Fondatrice dichiara che il Consiglio di Amministrazione è inizialmente composto da tre membri, nominati per la durata di quattro anni, nelle persone dei Signori:-----

- Dami Elisabetta Maria (la Fondatrice);-----

- Parola Fiammetta Maria, nata a Milano (MI) il giorno 30 novembre 1970, domiciliata a Milano (MI), via dei Piatti n. 5, codice fiscale PRL FMT 70S70 F205W;-----

- Del Vecchio Giuseppe, nato a Napoli (NA) il giorno 25 giugno 1967, domiciliato a Milano (MI), via S. Marco n. 48, codice fiscale DLV GPP 67H25 F839Y.-----

5.3. La Fondatrice è Presidente a vita della Fondazione (come previsto all'articolo 12 - dodici - dello Statuto).-----

5.4. La nomina degli altri organi della Fondazione verrà effettuata secondo quanto disposto dallo Statuto.-----

#### Articolo 6) Esercizio della Fondazione-----

6.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.-----

6.2. Il primo esercizio chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).-----

#### Articolo 7) Conferimento di poteri-----

7.1. La Fondatrice è autorizzata a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento della Fondazione medesima presso le Autorità competenti e quelle intese all'acquisto della personalità giuridica, secondo la vigente normativa, apportando anche al presente atto e all'allegato Statuto tutte le modifiche che si dovessero rendere all'uopo necessarie.-----

#### Articolo 8) Spese di costituzione-----

8.1. Le spese del presente atto si convengono a carico della costituenda Fondazione.-----

#### Articolo 9) Disciplina fiscale-----

9.1. Relativamente ai conferimenti di cui al precedente articolo 5 (cinque), la Fondatrice richiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 3, 2° comma, del D.lgs. 30 ottobre 1990, n. 346 - in materia di imposta sulle successioni e donazioni - in quanto trattasi di trasferimenti disposti per le finalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 3 del D.lgs. n. 346/1990.-

Articolo 10) Trattamento dei dati personali-----

10.1. La componente dichiara di aver ricevuto dal notaio rogante l'informativa scritta prevista dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13, d. lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e autorizza espressamente, per le specifiche finalità connesse all'espletamento dell'incarico professionale conferito al notaio predetto, il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli qualificabili come "categorie particolari di dati personali" ai sensi della predetta normativa, eventualmente contenuti nel presente atto o, comunque, acquisiti nel corso della relativa istruttoria.-----

-----E r i c h i e s t o n e,-----

io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia e in parte da me, ho letto alla componente la quale, a mia domanda, lo approva e lo sottoscrive, con me notaio, alle ore diciannove e minuti cinque circa; consta il presente atto di due fogli per quattro facciate e fino a questo punto della quinta pagina.-----

Firmato Elisabetta Maria Dami-----

Firmato Angelo Busani-----





## GERONIMO STILTON FONDAZIONE

### STATUTO

#### **Art. 1) Costituzione e sede della Fondazione.**

A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, per iniziativa di Elisabetta Maria Dami, è costituita la "Geronimo Stilton Fondazione", anche conosciuta come "Geronimo Stilton Foundation", "GS Foundation", "GS Fondazione" (in breve "GSF"). La Fondazione ha sede legale in Bologna, Galleria Falcone Borsellino n. 2 e opera in tutto il territorio nazionale e all'estero per il miglior raggiungimento dei propri scopi.


#### **Art. 2) Scopo della Fondazione.**

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue, sul territorio nazionale e all'estero, finalità civiche, educative, culturali, solidaristiche e di utilità sociale a favore dell'infanzia, dell'ambiente e delle categorie sociali svantaggiate, ivi incluse finalità di volontariato, beneficenza e tutela dei diritti umani, con particolare riferimento ai diritti dei minori.

#### **Art. 3) Attività della Fondazione.**

Al fine di perseguire il suo scopo, la Fondazione può svolgere le seguenti attività:

- a) sviluppo, finanziamento, esecuzione di programmi, progetti, studi e ricerche scientifiche nell'ambito dello scopo della Fondazione;
- b) stipula di ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- c) amministrazione e gestione di beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti a qualsiasi titolo;
- d) partecipazione ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o connessi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituzione ovvero partecipazione anche in veste totalitaria a società di capitali o di persone che svolgano attività funzionali al perseguimento degli scopi statutari;



- f) promozione e organizzazione di eventi, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo anche alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- g) stipula di convenzioni per l'affidamento a terzi di parte dell'attività e istituzione ed erogazione di premi e borse di studio;
- h) raccolta di fondi da destinarsi alla realizzazione degli scopi statutari;
- i) ogni altra attività di interesse generale compatibile con quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche commerciale e di prestazione di servizi, che direttamente od indirettamente il Consiglio di amministrazione riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati.

La Fondazione potrà avvalersi, nel corso della propria attività, di sedi secondarie, uffici distaccati e sedi di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

#### **Art. 4) Patrimonio della Fondazione.**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai conferimenti della Fondatrice, rappresentati inizialmente da una somma pari ad Euro 100.000,00;
- b) dai beni mobili ed immobili, diritti di proprietà intellettuale, partecipazioni societarie che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, dalle elargizioni o dai contributi versati da Enti pubblici o Privati nonché da persone fisiche purché i beni mobili e immobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
- c) dalle somme e dai proventi derivanti dagli avanzi di attivi di gestione che il Consiglio di amministrazione della Fondazione delibererà di destinare al patrimonio.

#### **Art. 5) Entrate.**

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione disporrà delle seguenti entrate:

- i proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- i proventi derivanti dalle attività istituzionali e dalle attività commerciali strumentali alle prime.

#### **Art. 6) Esercizio finanziario.**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile e dalle specifiche norme previste dal Codice del Terzo Settore, ove applicabili. Il bilancio è pubblicato sul sito internet della Fondazione, non appena operativo.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la sostituzione del patrimonio minimo resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite e, solo per la differenza, per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, né direttamente né indirettamente.

#### **Art. 7) Fondatrice.**

E' Fondatrice la Sig.ra Elisabetta Maria Dami, nata a Milano, il 7 novembre 1958, c.f. DMALBT58S47F205X.

#### **Art. 8) Organi della Fondazione.**

Sono organi della Fondazione:


- a) il Consiglio di amministrazione
- b) il Presidente
- c) il Direttore Generale
- d) il Revisore legale dei conti
- e) il Comitato scientifico
- f) il Collegio dei Probiviri

#### **Art. 9) Consiglio di amministrazione.**

La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione, composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri (compreso il Presidente), salvo quanto previsto dal successivo art. 18.

I membri del Consiglio di amministrazione rimangono in carica per 4 (quattro) anni.

La Fondatrice è Presidente a vita del Consiglio di amministrazione.



Il Presidente può nominare (anche mediante testamento) il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione. Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Successivamente al decesso della Fondatrice ovvero a seguito di sua sopravvenuta incapacità o di rinuncia, nell'ambito del Consiglio di amministrazione la carica di Presidente è assunta dal Vice Presidente.

I membri del primo Consiglio di amministrazione sono nominati dalla Fondatrice. Alla scadenza del primo Consiglio di amministrazione, il Presidente nomina un membro del Consiglio, in caso di Consiglio composto da 3 (tre) membri, e 2 (due) membri del Consiglio in caso di Consiglio composto da 5 (cinque) membri. Il Consiglio uscente nomina 1 (un) membro del Consiglio, in caso di Consiglio composto da 3 (tre) membri, e 2 (due) membri del Consiglio in caso di Consiglio composto da 5 (cinque) membri.

#### **Art. 10) Compiti e funzioni del Consiglio di amministrazione.**

Al Consiglio di amministrazione compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- a) può nominare, a propria discrezione, un Direttore generale con facoltà di precisare i compiti ed i limiti del suo incarico;
- b) stabilisce i programmi della Fondazione, nonché le linee generali dell'attività del Direttore generale, che ad esse dovrà attenersi, ed ha facoltà di sostituirsi ad esso in caso di necessità o per le materie che ritenga di escludere, in sede di nomina, dalle competenze del Direttore stesso;
- c) approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed il bilancio consuntivo di quello decorso e la relazione di gestione del Direttore generale;
- d) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
- e) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- f) delibera le modifiche dello Statuto per l'approvazione nei modi di legge;
- g) predisporre e approva, se necessario, i regolamenti attuativi e il codice di comportamento della Fondazione.

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

#### **Art. 11) Riunioni e deliberazioni del Consiglio di amministrazione.**

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono convocate dal Presidente almeno due volte all'anno, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta ordinaria almeno dieci giorni prima della data della riunione.



La convocazione potrà essere validamente inviata anche per posta elettronica a quei consiglieri che ne diano autorizzazione fornendo il relativo indirizzo.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi ne presiede la riunione.

Le modificazioni dello Statuto dovranno essere deliberate con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione riunito nomina un segretario tra i presenti che dovrà redigere il verbale di ciascuna riunione. Esso, approvato dai partecipanti e sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario, dovrà essere conservato agli atti della Fondazione.

#### **Art. 12) Il Presidente della Fondazione.**

La Fondatrice è Presidente a vita della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

In caso di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.


Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente può proporre al Consiglio di Amministrazione piani, programmi e strategie funzionali agli scopi di cui all'art. 2 e alle attività di cui all'art. 3 e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

#### **Art. 13) Il Direttore generale.**

Al Direttore generale spetta il compito di dirigere l'attività della Fondazione nel rispetto dello Statuto e secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente. In particolare il Direttore:

- a) svolge la gestione ordinaria, assumendo le iniziative opportune per il raggiungimento degli scopi della Fondazione e programmandone l'attività;
- b) collabora con il Consiglio di amministrazione nella preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati ed è responsabile della loro corretta e puntuale esecuzione;



- c) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- d) predispose il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed il bilancio consuntivo di quello decorso e la relazione di gestione, che dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
- e) il Direttore generale può delegare in tutto o in parte i suoi poteri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

#### **Art. 14) Il Revisore legale dei conti.**

La Fondazione, per mezzo del Consiglio di Amministrazione, può nominare il Revisore legale dei conti, da scegliersi tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Il Revisore rimane in carica per 4 (quattro) anni.

Il Revisore provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa.

Quando richiesto dal Consiglio di Amministrazione, il Revisore esprime il suo parere su specifici fatti o situazioni mediante apposita relazione.

Annualmente, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, il Revisore riferirà al Consiglio di amministrazione, mediante relazione scritta, sui controlli effettuati.

Il Revisore dei conti partecipa di diritto a tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza.

I verbali delle riunioni e le relazioni del Revisore devono essere trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.

#### **Art. 15) Comitato scientifico.**

Il Comitato scientifico ha funzioni consultive a richiesta del Consiglio di amministrazione e può elaborare proposte non vincolanti in relazione alle attività della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge un ruolo di supporto tecnico e strategico all'attività del Consiglio di Amministrazione in relazione agli obiettivi e ai programmi della Fondazione e alla stesura dei regolamenti della Fondazione.

Il Comitato Scientifico esprime, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o del Presidente, pareri su temi tecnici e strategici. Il Comitato Scientifico può adottare spontaneamente risoluzioni e pareri non vincolanti.

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile da 5 (cinque) a 30 (trenta) membri nominati, anche in momenti diversi, dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente. I membri del Comitato Scientifico rimangono in carica per 4 (quattro) anni. I membri del Comitato Scientifico sono scelti tra i soggetti provenienti dalle Università, dalle Accademie, dal mondo delle professioni, dal mondo dello spettacolo, dell'arte e della cultura. Il Comitato Scientifico elegge il proprio Presidente scegliendolo nell'ambito dei suoi componenti.

#### **Art. 16) Il Collegio dei Probiviri.**

Il Collegio dei Probiviri dirime i conflitti che insorgono tra gli organi della Fondazione o fra i componenti degli stessi in merito alla ripartizione delle rispettive competenze e al rispetto dei requisiti soggettivi e di onorabilità nonché le eventuali controversie inerenti all'attività della Fondazione.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, di concerto con il Presidente, scelti tra professionisti esperti nel campo giuridico-economico e rimane in carica per 4 (quattro) anni.

**Art. 17) Gratuità delle cariche.**

Ogni carica nell'ambito degli organi della Fondazione è gratuita.

Ai membri degli organi della Fondazione spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni a loro assegnate.

**Art. 18) Sostituzione di Consiglieri o di Revisori.**

In caso di mancata accettazione, dimissioni o comunque del venir meno per qualsiasi causa di Consiglieri o di Revisori della Fondazione, il Consiglio di amministrazione nominerà i Consiglieri e i Revisori della Fondazione in sostituzione di quelli che non abbiano accettato l'incarico, dimissionari o comunque venuti meno. I nuovi Consiglieri o Revisori rimangono in carica sino al successivo rinnovo dell'Organo della Fondazione cui appartengono.

**Art. 19) Liquidazione.**

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati ed i suoi averi saranno destinati a norma di legge.

Addivenendosi per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di amministrazione nominerà tre Liquidatori e ne determinerà i poteri.

**Art. 20) Clausola di rinvio.**

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e, se applicabili, le norme contenute nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e nelle leggi speciali vigenti in materia.

Firmato Elisabetta Maria Dami

Firmato Angelo Busani

**PAGINA NON UTILIZZATA**